

Regolamento per l'assegnazione dei Benefici derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Fondazione Energia Solidale ETS

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **Comunità di energia rinnovabile (CER)** è la **Fondazione Energia Solidale ETS, di seguito “la Fondazione”**;
- **Autoconsumatore di energia rinnovabile** è il soggetto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 199/21;
- **Configurazione di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile** è un sistema realizzato dai clienti finali, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n.199 del 2021, sottesi alla medesima cabina primaria. Rappresenta l'unità operativa a cui viene erogato il servizio per l'autoconsumo diffuso dal GSE, disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER, e finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa;
- **Energia Elettrica Immessa** è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS;
- **Energia Elettrica Condivisa** è, in ogni ora e per l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa cabina primaria che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, il minimo tra l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione;
- **Energia elettrica prelevata** è l'energia elettrica prelevata dalla rete;
- **Gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi;
- **Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili detenuto dalla comunità di energia rinnovabile** è un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili del quale la CER ha la proprietà ovvero la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d'esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d'uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della CER;
- **Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia** indica, per ciascun kWh di Energia elettrica autoconsumata dalla CER, gli importi che vengono riconosciuti dal GSE per un periodo di 20 anni. Sono costituiti da:
 - i. le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 8 del D.lgs 199/2021, e del DM MASE 07.12.2023 n.414 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (la “Tariffa Incentivante”) detenuti dalla Comunità Energetica Rinnovabile (la “Comunità”) e gestiti dalla Comunità medesima o da un suo socio o da un produttore terzo ai sensi dell'art. 3.4, lett. F) dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;

- ii. le componenti tariffarie restituite ai sensi dell'art. 32, comma 3, DLgs 07/12/2024 n.414 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (il "Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata") determinate ai sensi dell'art. 6.4 dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (pari a 10,57 €/MWh per il 2024);
- **Importi derivanti dalla Vendita dell'Energia Elettrica** indica i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica attraverso il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE;
 - **Produttore** è una persona fisica o giuridica, intestatario dell'officina elettrica di produzione ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione. Nel presente regolamento si distingue in: "piccolo produttore" con impianti di taglia inferiore ai 200 kW, "medio produttore" con impianti di taglia compresa fra i 200 kW e i 600 kW, "grande produttore" con impianti di taglia superiori ai 600 kW fino al massimo di un 1 MW;
 - **Referente** è il ruolo che, nel caso di una CER, può essere svolto dal legale rappresentante della CER o, in alternativa, può essere svolto da un produttore o da un cliente finale appartenente alla CER o da un produttore terzo che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352;
 - **Rendiconto** è un rapporto economico di sintesi annuale relativo agli incentivi derivanti dalla condivisione di energia in CER e ad eventuali Importi derivanti dalla Vendita dell'Energia;
 - **Ritiro Dedicato** è il servizio, erogato dal GSE, di ritiro dell'energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti di produzione e disciplinato secondo le modalità e le condizioni regolatorie di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A;
 - **Valore soglia di quota energia condivisa incentivabile** è un valore pari al 55% nei casi di accesso alla sola tariffa premio o pari al 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale. La verifica del suo superamento è effettuata dal GSE su base annuale, rapportando il valore dell'energia elettrica condivisa incentivata al valore dell'energia immessa in rete da impianti incentivati;
 - **Servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica autoconsumata** è il servizio erogato dal GSE per le CER che rispettano i requisiti di cui al decreto-legge 199/21.

Articolo 2- Oggetto

1. In esecuzione dello Statuto, è approvato il presente Regolamento della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) riguardante la destinazione e l'utilizzo degli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia e degli Importi derivanti dalla Vendita dell'Energia.
2. La Fondazione è mandataria di tutti i membri della CER per la costituzione delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile, nonché per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dall'art. 3.4 dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 di ARERA. I membri della Fondazione, per quanto di competenza, rinunciano agli importi derivanti dall'incentivazione dell'energia condivisa in CER generata dai propri consumi e dalla propria produzione ai fini della realizzazione degli scopi previsti nel presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 3 – Impianti della Comunità

1. La Fondazione avrà nella disponibilità, per i fini di cui agli artt. 8, 30 e 31 del D.Lgs 199/2021, ai sensi dell'art. 3.4, lett. F) dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente, impianti di membri della Fondazione (c.d. **Produttori Membri**) ovvero, ove consentito, di terzi (c.d. **Produttori Terzi**), previa sottoscrizione del presente Regolamento per accettazione. In entrambi i casi, i Produttori Membri e i Produttori Terzi dovranno sottoscrivere un accordo con la Fondazione al fine di regolare la messa a disposizione dell'energia prodotta dall'impianto, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il modello di accordo tra Produttore Membro/Produttore Terzo è definito dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento. Il Produttore Membro/Produttore Terzo si deve impegnare a gestire l'impianto nel rispetto degli accordi definiti con la Fondazione per le finalità della Fondazione medesima nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. A fronte di tale messa a disposizione, al Produttore Membro/Produttore Terzo verrà riconosciuta, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, una quota degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia in CER, detratte le spese generali e di gestione della CER, suddivisi in proporzione ai kWh immessi in rete e contabilizzati ai fini del calcolo della condivisione.
3. Gli impianti di produzione messi a disposizione della Fondazione devono avere i requisiti previsti dalle regole operative adottate dal GSE di cui all'Allegato 1 al Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024, ss.mm.ii.. Ogni impianto di proprietà di un Produttore Membro o di un Produttore Terzo può essere messo a disposizione di una sola Comunità.
4. Resta inteso che la messa a disposizione dell'impianto rileva solo per l'erogazione degli incentivi derivanti dalla condivisione di energia in CER e non ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete, che resta nella disponibilità del produttore.

Articolo 4 - Destinazione degli incentivi derivanti dalla condivisione di energia in CER

1. Al netto degli importi previsti in Allegato 1 del D.M. MASE n.414 del 07/12/2023 , comprensivi della quota riconosciuta ai Produttori Membri e ai Produttori Terzi in forza dell'Accordo di cui all'art. 3, dei costi amministrativi definiti nelle Regole tecniche del GSE e riconosciute al GSE mediante compensazione delle somme erogate, e dei costi generali e di gestione della Fondazione, l'Importo derivante dalla condivisione dell'energia in CER resta a disposizione della Fondazione per il perseguimento degli scopi contenuti nell'Articolo 3 dello Statuto. A tal fine, i membri della Fondazione rinunciano agli importi derivanti dall'incentivazione dell'energia condivisa in CER per destinarli alla Fondazione.
2. In conformità con quanto stabilito dall'art. 3 dello Statuto e dall'art. 3 comma 2 lettera g) del D.M. MASE n.414 del 07/12/2023, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale nell'Allegato 1 del D.M. MASE n.414 del 07/12/2023, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Tale quota parte sarà oggetto di contabilizzazione separata secondo quanto richiesto dalla normativa.

3. Le somme di cui al comma 1 saranno destinate alla realizzazione di progetti conformi agli scopi della Fondazione, individuati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante dell'Assemblea territoriale della Configurazione interessata.

Articolo 5- Rendiconti

Il Consiglio di Amministrazione provvederà su base annuale a inoltrare ai membri:

- i. il rendiconto relativo agli incentivi derivanti dalla condivisione di energia in CER ricevuti dal GSE in forza del Servizio di Incentivazione e Valorizzazione (il "Rendiconto");
- ii. un report da cui si evinca come sono stati destinati gli incentivi derivanti dalla condivisione di energia in CER.

Art. 6 – Adozione

1. Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/07/2025.
2. I Produttori non facenti parte della Fondazione i cui impianti sono detenuti dalla Fondazione per le finalità di cui all'art. 31 del D.lgs 199/2021, con la sottoscrizione dell'accordo per la messa a disposizione dell'energia prodotta dall'Impianto sottoscrivono il presente Regolamento per accettazione espressa delle clausole in esso contenute.